

ECC.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 8 D.P.R. 1199/71

Per: il Prof. ROBERTO IULIANO, c.f. LNIRRT70E27F205S, nato a Milano (MI) il 27/05/1970 ed ivi residente alla Via Carlo De Cristoforis n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Giuseppe Leotta (c.f. LTTGPP75D26H224A, PEC *giuseppeleotta@legalmail.it*, fax 06/233239808) ed elettivamente domiciliato presso la casella PEC del predetto avvocato, *giuseppeleotta@legalmail.it*, presso cui si dichiara sin d'ora di voler ricevere comunicazioni e/o avvisi relativi al presente procedimento;

RICORRENTE

contro

il Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza (d'ora in avanti, per brevità, "Conservatorio"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

RESISTENTE

e nei confronti

dei **Proff. Filomena Fittipaldi, Raffaele Abete, Rachele Stanisci e Giovanni Meoni**;

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- per quanto di ragione, della graduatoria definitiva d'Istituto del Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza per la disciplina "CODI/23 – Canto" finalizzata all'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente ed approvata dal Direttore del menzionato Conservatorio con nota prot. n. 1167 del 10/02/2022 (**doc. 1**), successivamente oggetto di rettifiche in autotutela, dapprima con nota prot. n. 1325 del 15/02/2022 (**doc. 2**) e, poi, con nota prot. n. 2956 del 13/04/2022 (**doc. 3**);

- per quanto di ragione, della nota prot. n. 168 del 05/01/2022 dal contenuto sconosciuto, con cui il Direttore del Conservatorio ha nominato la Commissione valutatrice, nonché di ogni verbale relativo all'insediamento ed ai lavori di quest'ultima e di tutte le schede di valutazione dei candidati;

- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.

con espressa riserva

di agire ex art. 30 c.p.a. per il risarcimento di tutti i danni ingiustamente patiti dal ricorrente.

FATTO

1. Il Prof. Roberto Iuliano insegna “CODI/23 – Canto” in ambito MUR - AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale).
2. Con avviso pubblico prot. n. 6531 del 04/11/2021 (**doc. 4**), il Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza ha indetto una procedura selettiva ad evidenza pubblica, per soli titoli, diretta alla costituzione di graduatorie di Istituto valide per un triennio (a far data dalla pubblicazione della graduatoria definitiva) e finalizzate al conferimento di incarichi di insegnamento a tempo determinato con riferimento a diversi settori artistico-disciplinari.
3. In data 03/12/2021 l’odierno ricorrente ha ritualmente avanzato domanda di inserimento in graduatoria con riferimento al settore artistico-disciplinare di sua competenza, ossia “CODI/23 – Canto” (**doc. 5**), dichiarando:
 - n. 1 titolo di studio musicale, ossia il Diploma Superiore in “Canto Lirico” con indirizzo sperimentale conseguito, con lode e menzione speciale, il 07/07/1995 presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano;
 - n. 4 titoli di servizio su cattedra stipulati a seguito di procedura selettiva, relativi all’insegnamento prestato nell’a.a. 2013/2014 presso il Conservatorio “Martucci” di Salerno, nell’a.a. 2016/2017 presso il Conservatorio “Paganini” di Genova e negli aa.aa. 2020/2021 e 2021/2022 presso il Conservatorio “Cimarosa” di Avellino, sempre in relazione alla disciplina di cui alla *costituenda* graduatoria;
 - n. 6 titoli artistico-culturali e professionali relative a pubblicazioni attinenti alla disciplina di cui alla *costituenda* graduatoria;
 - 24 titoli artistico-culturali e professionali scaturiti da attività concertistica.
4. All’esito della valutazione effettuata dalla Commissione nominata dal Direttore *pro tempore* del Conservatorio con nota prot. n. 168 del 05/01/2022 ed insediatasi in data 10/01/2022 (**doc. 6**), con nota prot. n. 1167 del 10/02/2022 il medesimo Direttore ha approvato la graduatoria d’Istituto definitiva con riferimento alla disciplina d’interesse, in cui il Prof. Iuliano è risultato collocato in **quattordicesima posizione** con **69,60 punti** complessivi (**doc. 1**).
5. In seguito, all’esito del reclamo presentato dalla candidata Prof.ssa Rachele Stanisci, è stata decretata in autotutela la rettifica della graduatoria definitiva in parola con nota prot. n. 1325 del 15/02/2022 (**doc. 2**), ma il Prof. Iuliano è comunque rimasto collocato in quattordicesima posizione con 69,60 punti.

6. Sulla scorta di tale graduatoria, sono stati conferiti n. 4 di incarichi di insegnamento a tempo determinato per l'a.a. 2021/2022, attualmente in corso; a seguito di talune rinunzie (da parte dei Proff.ri Capitanucci, De Candia, Gramegna, Liuzzi, Salazar, Ganci, Schillaci e Landolfi), sono stati nominati (**doc. 7**) i docenti Filomena Fittipaldi (quinta), Raffaele Abete (settimo), Rachele Stanisci (ottavo) e Teresa Di Bari (dodicesima).
7. Senonché, per effetto di un ricorso incardinato dinanzi al TAR Basilicata (n. R.G. 239/2022) da un altro candidato (il Prof. Giovanni Meoni), il Conservatorio ha nuovamente rettificato in autotutela la graduatoria in parola con nota prot. n. 2956 del 13/04/2022 (**doc. 3**); **all'esito di tale rettifica il Prof. Iuliano ha "guadagnato" una posizione, risultando così collocato in tredicesima posizione, sempre con 69,60 punti**; sempre da tale ultima rettifica è altresì discesa la revoca dell'incarico di insegnamento *medio tempore* conferito alla Prof.ssa Di Bari con l'individuazione, in luogo di quest'ultima, proprio del Prof. Meoni quale destinatario dell'incarico di insegnamento per l'a.a. in corso, e cioè sino al 31/10/2022.
8. Ritenendo inadeguato – in quanto sottodimensionato – il punteggio attribuito, l'odierno ricorrente ha spiccato personalmente istanza di accesso agli atti in data 01/02/2022, solo parzialmente riscontrata dal Conservatorio; di conseguenza, il Prof. Iuliano ha sollecitato l'Amministrazione ad ostendere tutti gli atti richiesti con due ulteriori comunicazioni, inoltrate a mezzo PEC in data 25/02/2022 e 14/04/2022, tuttavia entrambe rimaste lettera morta.
9. Sicché, in data 22/04/2022 il ricorrente ha spiccato una nuova istanza di accesso per il tramite dello scrivente difensore, con cui è stata richiesta l'ostensione di «*ogni atto/documento relativo alla procedura selettiva ad evidenza pubblica, per soli titoli, indetta con avviso prot. n. 6531 del 04/11/2021 dal Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza e finalizzata alla costituzione di graduatorie d'Istituto di valenza triennale utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, con riferimento al solo settore artistico disciplinare "CODI/23 – Canto", ivi comprese le domande di inserimento in graduatoria presentate dai candidati collocati dalla 1° alla 14° posizione in seno alla graduatoria definitiva, le schede candidato di tutti i docenti collocati dalla 1° alla 14° posizione in seno alla graduatoria definitiva (compresa quella dell'odierno istante), e comunque tutti i verbali della Commissione giudicatrice.*» (**doc. 8**).
10. L'Amministrazione ha quindi osteso, con più invii, le domande avanzate dai candidati posti in graduatoria dalla prima alla quattordicesima posizione (di cui si allegano, per quanto d'interesse, i **docc. 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22**) e le relative schede di valutazione (**doc. 9**).

11. La documentazione acquisita appalesa plurimi ed evidenti profili di illegittimità degli atti impugnati che dovranno essere annullati, per quanto di ragione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

IMOTIVO – Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 97, 24, 103 e 133 Cost. - Eccesso di potere per mancata predeterminazione da parte della Commissione valutatrice di specifici criteri diretti a definire le modalità di concreta attribuzione del punteggio in relazione a ciascun titolo artistico-culturale e professionale dichiarato in domanda dai candidati e per mancata indicazione in seno alle schede di valutazione dei singoli punteggi attribuiti con riferimento ad ogni specifico titolo artistico-culturale e professionale dichiarato in domanda dai candidati – Illogicità manifesta e contraddittorietà, carenza di motivazione; eccesso di potere per erronea e/o omessa valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente, disparità di trattamento.

Sebbene l'intera procedura risulti – per come si vedrà – foriera di plurimi profili di illegittimità, in via prioritaria occorre rilevare la mancata (o quantomeno insufficiente) predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, con specifico riferimento ai **titoli artistico-culturali e professionali**.

A norma dell'art. 6, comma 3, del bando, le Commissioni esaminatrici «*al momento dell'insediamento e prima dell'inizio dei lavori*» avrebbero dovuto «*predeterminare i criteri e le procedure di valutazione dei titoli prodotti dai candidati*». Il medesimo articolo, altresì, precisa genericamente che «*nell'attribuzione del punteggio verrà data maggiore importanza al prestigio delle sedi concertistiche, delle etichette discografiche, delle case editrici, dei programmi musicali eseguiti e delle collaborazioni artistiche. Sarà data, inoltre, importanza alla varietà ed alla serialità dei titoli*» (comma 3, secondo periodo), fissando in 30 il numero massimo di titoli artistico-culturali e professionali valutabili (commi 4 e 5).

Di conseguenza, in mancanza financo di una generica "griglia" di valutazione in relazione ai titoli artistico-culturali e professionali, la Commissione avrebbe dovuto predeterminare **in via specifica** i criteri di attribuzione del punteggio per rendere possibile la ricostruzione *ab externo* del processo logico-valutativo compiuto e, quindi, vagliarne la legittimità.

Ciò, invero, non è affatto avvenuto.

Ed infatti, se si analizza il verbale relativo (**doc. 6**), si può agevolmente constatare come **la Commissione si sia limitata a fissare un punteggio massimo attribuibile ai candidati per tale**

tipologia di titoli (72,00) ed a predisporre delle “griglie” non idonee a rendere intellegibile il processo di valutazione.

I presunti “criteri”, infatti, altro non sono che la previsione di apposite “forchette” di punteggio («per quanto riguarda i titoli artistici-culturali e scientifici, la Commissione decide di valutare, secondo la rispettiva importanza, quelli rientranti nelle seguenti tipologie (...) 1. Ruoli da protagonista in Fondazioni italiane ed importanti Teatri esteri: punti minimo 2 max 3 per ogni esibizione; 2. Ruoli da protagonista in Teatri di tradizione e teatri esteri: punti minimo 1 max 2 per ogni esibizione; 3. Ruoli secondari in fondazioni italiane ed importanti teatri esteri: punti minimo 1 max 2 per ogni esibizione; 4. Ruoli secondari in Teatri di tradizione e Teatri esteri: punti minimo 0,50 max 1 per ogni esibizione; 5. Recital solistico da punti 0,5 a punti 2 per concerto; 6. Seminari, master, registrazioni, produzioni (...) da punti 0,5 a punti 2 per evento (...)), **doc. 6**) prive dell’indicazione di qualsivoglia elemento che – in concreto – avrebbe potuto determinare l’oscillazione della valutazione fra i due estremi. Ed infatti tale “parametro” non può di certo essere ravvisato nella generica ed insufficiente precisazione secondo cui «la Commissione, nella formulazione dei criteri esposti conviene, per una serena e obiettiva valutazione della documentazione prodotta dai candidati, di considerare la professionalità complessiva in riferimento al curriculum artistico, alla varietà ed alla complessità dell’attività svolta ed alla maturità culturale raggiunta tale da fornire garanzia ai fini dell’insegnamento richiesto».

Per intenderci, al ricorrente - a fronte di n. 30 titoli artistico-culturali e professionali dichiarati in domanda (di cui n. 24 relativi ad attività concertistiche e n. 6 a pubblicazioni) - sono stati attribuiti 57,00 punti di cui 36,00 per «ruoli da protagonista in Fondazioni italiane ed importanti teatri esteri», 6,00 per «ruoli da protagonista in Teatri di tradizione e teatri esteri», 3,00 per «recital solistici» e 12,00 per «registrazioni, produzioni, partecipazioni a cd e dvd» (**doc. 10**).

Ciò, senza che possa evincersi la ragione e/o la motivazione sottesa a siffatta valutazione numerica, ossia – ancor più precisamente – senza che sia neppure minimamente dato conoscere il punteggio assegnato (o meno) per ciascun titolo e, in caso affermativo, le ragioni e/o gli elementi che hanno indotto la Commissione ad individuare un determinato dato numerico nella “forchetta” di punteggio genericamente fissato.

Vien da sé, infatti, che **laddove la Commissione avesse attribuito in** relazione alle n. 24 esibizioni concertistiche **sempre il massimale** fissato per la singola esecuzione (pari a 3,00 punti per quelle relative a ruoli da protagonista in Fondazioni italiane ed in importanti teatri esteri ed a

2,00 punti per quelle relative a ruoli da protagonista in Teatri di tradizione e Teatri esteri), il Prof. Luliano avrebbe conseguito il massimale (72,00).

Ed infatti, l'odierno ricorrente ha dichiarato:

- n. 19 esibizioni svolte con ruolo da protagonista in Fondazioni italiane ed importanti teatri esteri, ossia le attività nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, tali da determinare (nell'ottica in parola) il riconoscimento di 57,00 punti ($19 \times 3,00 = 57,00$), molti di più dei 36,00 punti attribuiti;
- n. 4 esibizioni svolte con ruolo da protagonista in Teatri di Tradizione e Teatri esteri, ossia le attività nn. 13, 17, 20 e 22, tali da determinare (sempre nell'ottica in parola) il riconoscimento di 8,00 punti ($4 \times 2,00 = 8,00$), superiori ai 6,00 punti attribuiti;
- n. 1 recital solistico (attività n. 27), valutabile 2,00 punti, quindi meno dei 3,00 punti attribuiti. Ciò rende manifesto l'errore di valutazione da parte della Commissione che, errando, deve aver considerato "recital solistico" anche (quantomeno) un'altra delle esibizioni elencate dal candidato.

Sicché, per i soli titoli artistico-professionali, comprensivi sia delle esibizioni che delle registrazioni (per cui sono stati attribuiti 12,00 punti), il ricorrente avrebbe dovuto conseguire 79,00 punti ($57,00 + 8,00 + 2,00 + 12,00$), da ricalibrare in 72,00 in ragione del massimale previsto.

Tale valutazione, sommata al punteggio riconosciuto per il titolo di studio (3,00 punti) e per i titoli di servizio (9,60), avrebbe permesso al Prof. Luliano di vedersi riconosciuti 84,60 punti totali **che lo avrebbero fatto "balzare" addirittura al secondo posto (!!!) della graduatoria**, dietro al solo Prof. Capitanucci.

Un teorico (e neppure tanto) salto di ben 11 posizioni, che - si badi bene - sarebbe scaturito senza considerare i (plurimi) profili di illegittimità rilevabili rispetto alla (sovrastimata ovvero integralmente errata) valutazione di alcuni dei candidati che ancora oggi precedono il ricorrente in graduatoria, di cui di dirà in seno al successivo motivo di impugnazione.

Diversamente, **laddove la Commissione avesse attribuito sempre il punteggio minimo** fissato per la singola esecuzione in relazione ad ogni attività dichiarata (2,00 punti per i ruoli da protagonista in Fondazioni italiane ed in importanti teatri esteri, 1,00 punto per i ruoli da protagonista in Teatri di Tradizione e Teatri esteri, e 0,5 punti per l'unico recital solistico dichiarato), il ricorrente avrebbe ottenuto 38,00 punti per la prima tipologia di attività ($19 \times 2,00 = 38,00$), 4,00 punti per la seconda ($4 \times 1,00 = 4,00$) e 0,5 per i recital ($1 \times 0,5 = 0,5$), che unitamente al punteggio "minimo" ottenibile per le registrazioni (0,5 per ciascuna, e dunque 3,00 punti in totale), avrebbe determinato un totale di 45,50 per l'intera categoria titoli artistici e professionali.

Tale simulazione, peraltro, fa emergere un dato inequivocabile: il punteggio minimo che la Commissione avrebbe dovuto attribuire rispetto alle attività concertistiche espletate dal Prof. Luliano quale protagonista in Fondazioni italiane ed in importanti teatri esteri (38,00) è addirittura superiore a quello che il ricorrente si è visto assegnare (36,00)!

Tali evidenze confermano come la Commissione:

- abbia ingiustificatamente omesso di valutare una o più esibizioni svolte dal Prof. Luliano presso Fondazioni italiane ed importanti teatri esteri, ovvero semmai arbitrariamente “derubricato” una o più di esse nella diversa sottocategoria “teatri di tradizione e teatri esteri” ovvero in quella “recital solistici”;
- abbia erroneamente ritenuto presente in domanda più di un recital solistico;
- in definitiva, abbia ingiustificatamente omesso di valutare (ovvero abbia sottostimato) uno o più titoli dichiarati, senza che sia dato sapere quale/quali e per quali ragioni; tale circostanza riprova l’oggettiva impossibilità di ricostruire *ab externo* il processo logico-valutativo compiuto dalla Commissione.

Trattandosi, peraltro, di esibizioni tutte di rilevante importanza – sia con riferimento alla tipologia, che al luogo di svolgimento ed al programma relativo – non è dato comprendere come la Commissione abbia potuto “quotare” i titoli del Prof. Luliano con valori differenti, e cioè (evidentemente) talvolta attribuendo il punteggio massimo, talvolta il minimo e talvolta non assegnando alcunché, il tutto in assenza di specifici criteri idonei a rendere comprensibile la valutazione operata.

Presumibilmente – seppur si tratti di una pura “interpretazione” di questa difesa – l’attività valutativa è stata viziata (almeno in parte) dall’errata considerazione delle esibizioni svolte all’estero come afferenti a “teatri esteri” e non a “importanti teatri esteri”; laddove così fosse, la Commissione avrebbe commesso un macroscopico errore, visto che le n. 5 esibizioni “estere” dichiarate (nn. 16, 27, 28, 29 e 30) sono state tenute rispettivamente: nel Teatro Nagola Hiroshima Nagasaki Kobe di Tokyo (primo teatro del Giappone), presso l’Auditorium Gerusalem Sinfony (una tra le più importanti orchestre del mondo), al Teatro dell’Opera di Colonia (tra i più importanti teatri tedeschi), al Teatro dell’Opera di Lione (tra i primi dell’intero territorio francese) e presso il Teatro Opera Haus di Zurigo, primo teatro svizzero.

Ad ogni buon conto, comunque la si veda, i conti non tornano.

La verifica *ex post* della correttezza del processo logico-valutativo sarebbe stata forse (forse!) possibile laddove la Commissione si fosse peritata quantomeno di indicare in seno alla singola scheda di valutazione il punteggio assegnato per ciascun titolo.

Neppure ciò, naturalmente, è avvenuto.

Quanto riferito manifesta, pertanto, un doppio profilo di illegittimità.

Ed infatti, per un verso, vi è la **totale privazione in capo al ricorrente di uno strumento di controllo dell'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa con riferimento alla valutazione propria e degli altri candidati**. L'esigenza di assicurare il rispetto dell'obbligo di motivazione discende dai principi di imparzialità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97, comma 1, Cost, nonché dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., che a sua volta esige sia sempre garantita la possibilità di un sindacato sulla ragionevolezza, coerenza e logicità delle valutazioni concorsuali. Per altro verso, emerge **l'erronea e/o omessa valutazione dei titoli dichiarati dal ricorrente, con conseguente illegittimità del punteggio a questi attribuito, chiaramente sottostimato**. Tale circostanza, peraltro, appare inequivocabile avendo riguardo alle (incoerenti) valutazioni operate dalla Commissione rispetto ai titoli dichiarati dagli altri candidati, di cui si tratterà in seno al successivo motivo.

Il MOTIVO – Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 3, 24, 97, 103 e 113 Cost. – Violazione dell'avviso pubblico prot. n. 6531 del 04/11/2021 di indizione della procedura e dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione con riferimento ai titoli di studio, di servizio ed artistico, culturali e professionali in seno al verbale del 10/01/2022, prot. n. 455 del 18/01/2022 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento ed erronea valutazione di quanto dichiarato in domanda dai candidati Capitanucci, De Candia, Gramegna, Liuzzi, Fittipaldi, Abete, Ganci, Schillaci e Landolfi, con conseguente illegittimità dei relativi punteggi attribuiti; altresì, per mancata esclusione della candidata Liuzzi in ragione di una domanda presentata in violazione dell'art. 3, comma 3, del bando, nonché per mancata esclusione del candidato Gramegna in ragione di una domanda presentata in spregio all'art. 4, comma 3, del bando; per mancata esclusione dei candidati Stanisci, Schillaci e Landolfi in ragione di una domanda presentata in violazione dell'art. 4 del bando – Carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Se si "incrociano" le domande presentate da alcuni dei candidati collocati in graduatoria in posizione peggiore all'odierno ricorrente con le relative schede di valutazione stilate dalla Commissione, è possibile evincere:

➤ in molti casi, l'illegittimità della valutazione;

➤ in altri casi, l'esistenza di circostanze che avrebbero dovuto determinare l'esclusione di alcuni candidati dalla procedura, per aver presentato una domanda in spregio all'art. 3, comma 3, del bando ovvero per aver allegato una documentazione difforme da quanto previsto dall'art. 4 dello stesso ovvero, altresì, per aver rilasciato dichiarazioni mendaci (v. art. 4, comma 3 del bando).

Prima di scandagliare analiticamente l'operato della Commissione, appare doverosa una precisazione: con l'odierno ricorso il Prof. Iuliano invoca l'annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati al fine ottenere un corretto riesame (da parte di una nuova Commissione) della propria posizione e di quella degli altri candidati. Pertanto, è solo al fine della c.d. "prova di resistenza" che questa difesa ritiene talvolta opportuno offrire una simulazione del punteggio che apparirebbe attribuibile.

Ad ogni buon conto, le evidenze che di seguito si andrà a riferire appaiono certamente tali da manifestare l'illogicità e/o l'ingiustizia dell'intero operato della Commissione e dunque, a cascata, l'illegittimità della graduatoria assunta all'esito della valutazione.

§§

Il **Prof. Fabio Maria Capitanucci**, collocato in prima posizione, ha presentato una domanda che appare compilata in maniera sciatta e sommaria, circostanza che "stride" con il punteggio lui attribuito (pari a 89,80), di gran lunga superiore a quello assegnato a tutti gli altri candidati.

In tal senso, pare sufficiente far notare come a fronte di attività concertistiche tutte dichiarate come "*partecipazione a rappresentazione teatrale*" (**v. doc. 11**) la Commissione abbia attribuito il massimale per la categoria, e cioè 72,00 punti, ritenendo tutti i titoli in discussioni relativi a "*ruoli da protagonista in Fondazioni italiane ed in importanti teatri esteri*" (**v. doc. 9, pag. 1**), seppur non sia dato comprendere le ragioni di una siffatta qualificazione.

Ma, cosa ancor più grave, **la Commissione è finanche andata oltre il massimale da essa stessa stabilito** per i "titoli artistico-professionali" e fissato in 72 punti con il verbale di insediamento della Commissione (**doc. 6**). Ed infatti, se si analizza quest'ultimo, si vedrà che all'interno della categoria sono elencate diverse voci fra cui, al n. 6, cui anche quella denominata "*seminari, master, registrazioni, produzioni etc.*".

Orbene – udite, udite! – la Commissione ha attribuito al Prof. Capitanucci 82,00 punti (10 oltre il massimale), di cui 72,00 per i "*ruoli da protagonista*" e 10,00 per "*seminari, master, registrazioni, produzioni (...)*"! Ne deriva che **il punteggio ad esso attribuito è sovrastimato di almeno 10,00 punti.**

§§

Quanto al **Prof. Roberto De Candia** – collocato in seconda posizione – deve evidenziarsi anche in tal caso il superamento del massimale giacché gli sono stati attribuiti 78,00 punti per i titoli artistico professionali (v. **doc. 9, pag. 2**, di cui 54,00 per “*ruoli da protagonista in Fondazioni italiane ed in importanti Teatri esteri*” e 24,00 per “*seminari, master e registrazioni*”). Ne deriva che **la valutazione è oggettivamente sovrastimata di 6,00 punti.**

§§

La posizione del **Prof. Leonardo Gramegna** – terzo in graduatoria – appare meritevole di specifica attenzione dal momento che sono emerse **dichiarazioni mendaci.**

Ed infatti, contrariamente a quanto falsamente dichiarato (e, cioè, di aver svolto il ruolo di protagonista! **v. doc. 12**):

- in tutte le n. 4 recite dell’attività n. 10 (Palacio Euskalduna di Bilbao, rappresentazione teatrale “Giovanna D’Arco” del 2013), il ruolo da protagonista (Carlo VII) è stato interpretato dal tenore Alejandro Roy, http://www.operaduetstravel.com/2013/0921_GiovannadArco.html;
- nelle n. 2 recite dell’attività n. 11 (Tiblisi Opera Ballett, rappresentazione teatrale “Don Carlo” del 2019), il ruolo di protagonista (Don Carlo) è stato interpretato dal tenore Irakli Murjikneli, <http://www.opera.ge/SeasonDetail.aspx?id=1033&gallery=&lang=en-US>;
- nelle n. 3 recite dell’attività n. 12 (Teatro Pavarotti di Modena, rappresentazione teatrale “Il Trovatore” del 2017), il ruolo di protagonista (Manrico) è stato interpretato dal tenore Gianluca Terranova, <http://www.iteatridellest.com/modena-teatro-comunale-il-trovatore-dal-3-novembre-2017/>; d’altra parte, dalla programmazione non risulta alcuno spettacolo in data 02/11/2017 (data dichiarata dal candidato), bensì le recite dei giorni 3, 5 e 11 novembre 2017...forse il Prof. Gramegna ha interpretato il ruolo da lui asserito in sede di prove (attività che, naturalmente, non sarebbe valutabile)?;
- la recita svolta a Seul di cui all’attività n. 19 (rappresentazione lirica “Tosca” del 2014), invero pare aver avuto come protagonista un altro tenore, vedasi link <https://www.operaonvideo.com/tosca-busan-south-korea-2014-rome-opera-theatre-sol-opera-company-ye-jin-han-ji-ho-kim-elia-fabbian/>;
- nelle n. 3 recite dichiarate con l’attività n. 23 (Teatro Massimo di Palermo, rappresentazione “Madama Butterfly” del 2012), il ruolo principale è stato ricoperto dai tenori Roberto Aronica e Giuseppe Varano, con il candidato che – invece – si è esibito nelle recite ridotte, eseguite al mattino per le scolaresche - dunque dinanzi ad un pubblico non pagante – a scopo

meramente pubblicitario, vedasi il link: <https://gds.it/articoli/tempo-libero/2012/09/11/palermo-al-teatro-massimo-torna-madame-butterfly-210472-be8558c7-3254-4437-9801-5ea89747c0c1/>;

- medesimo discorso per le n. 3 recite dichiarate con l'attività n. 25 (Teatro Massimo di Palermo, rappresentazione "Carmen" del 2011), in cui i tenori in cartellone risultano essere Marcello Giordani e Jorge De Leon; anche in tal caso, il candidato si è esibito nelle recite ridotte eseguite per scopi pubblicitari dinanzi a pubblico non pagante, vedasi il link <https://www.teatromassimo.it/sala-stampa/comunicati/carmen-di-georges-bizet-attesissimo-primostamento-commissionato-da-un.html>;

Ad ogni buon conto, deve precisarsi come i riferiti "esempi" costituiscono i casi più eclatanti (provabili mediante una semplice ricerca *online*).

Sembra infatti che le dichiarazioni mendaci riguardino anche le attività dichiarate ai nn. 5 e 8. Da informazioni assunte per le vie brevi, parrebbe che in entrambi i casi il candidato abbia svolto un piccolo ruolo e non di certo quello di protagonista, rispettivamente sostenuto dai tenori Simon Edwards Pluton (attività n. 5), Nicola Sette e Carlo Barricelli (attività n. 8).

Insomma, la Commissione ha colpevolmente omesso ogni "controllo" su quanto dichiarato dal candidato.

Sulla scorta della previsione dell'art. 4, comma 3, del bando (**doc. 4**), il **Prof. Gramegna deve essere escluso dalla procedura e fatto decadere dalla graduatoria** («*le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente*»).

Posta tale assorbente ed insuperabile circostanza, il punteggio attribuito al candidato risulta comunque palesemente sovrastimato, tanto rispetto ai titoli artistici e culturali quanto in relazione ai titoli di servizio (**v. doc. 9, pag. 3**).

Ed infatti, da un lato questi si è visto attribuire l'intero punteggio riconosciutogli per i titoli artistico-professionali in ragione di attività asseritamente svolte in presunti Teatri di Tradizione e/o in Fondazioni italiane ed importanti Teatri esteri, quando invece un enorme numero di attività concertistiche (es. attività nn. 2, 6, 9, 14, 16, 21, 22, 26, 28, 30) è stata svolta in Teatri non "di tradizione" ovvero comunque in sedi sconosciute e minori, se non addirittura in chiese e cappelle *open air*, in particolare all'estero, dove il Prof. Gramegna si è esibito in luoghi paragonabili ai teatri di provincia nostrani.

Nondimeno, risulta palesemente errato il punteggio attribuito per i titoli di servizio, pari a 15,60.

Infatti, sulla scorta dei parametri fissati dalla nota ministeriale n. prot. 3154 del 09/06/2011 (**doc. 13**, richiamata dalla Commissione in seno al verbale di cui al **doc. 6**), avrebbero dovuto essere attribuiti soli 11,40 punti, e cioè:

- 3,60 punti per l'a.a. 2018/2109 (supplenza dal 09/11/2018 al 31/10/2019);
- 3,60 punti per l'a.a. 2019/2020 (due diverse supplenze in diversi Istituti, dal 01/11/2019 al 19/03/2020 e dal 20/03/2020 al 31/10/2020);
- 3,60 punti per l'a.a. 2020/2021 (supplenza dal 01/11/2020 al 31/10/2021);
- 0,60 punti per l'a.a. 2021/2022 (supplenza dal 01/11/2021 alla data di presentazione della domanda).

Ed invece, questi si è visto attribuire un punteggio superiore (come detto 15,60), presumibilmente scaturito dall'erronea "valorizzazione" numerica dei predetti incarichi, ovvero dall'indebita considerazione di ulteriori servizi di insegnamento (ossia quelli svolti nell'a.a. 2016/2017, dal 27/12/2016 al 31/10/2017, presso il Conservatorio di Lecce; nell'a.a. 2019/2020, dal 01/04/2020 al 31/10/2020, presso l'I.S.S.M. di Livorno; nell'a.a. 2020/2021, dal 03/12/2020 al 31/10/2021, presso il Conservatorio di Lecce) svolti tuttavia su corsi pre-accademici e pertanto non valutabili!

Tale evidenza discende dal contenuto della predetta nota ministeriale (**doc. 13**) che limita espressamente la valutazione «*ai singoli anni accademici*» (v. pag. 2) di servizio prestati «*per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria*» ovvero «*per insegnamento affine*». Ne deriva che risulta utile esclusivamente il servizio prestato nell'ambito di corsi accademici.

§§

La **Prof.ssa Erika Liuzzi** - collocata in quarta posizione - ha presentato la domanda con modalità difformi da quelle previste dal bando e pertanto deve essere esclusa.

Come attestato dall'Amministrazione con la nota recapitata a mezzo PEC a questo difensore in data 06/04/2022 (**doc. 14**), la candidata ha inoltrato la propria domanda a mezzo mail (modalità non prevista dall'art. 3, comma 3, del bando) senza indicare alcun titolo nei campi previsti dagli appositi moduli e rimandando a presunti allegati che sarebbero stati inviati al Conservatorio a mezzo raccomandata A/R in data successiva (su cui, allo stato, non è dato sapere con precisione, con ogni possibile riverbero anche in merito al rispetto dei termini di presentazione di cui all'art. 3, comma 2, del bando), dunque in spregio alla previsione secondo cui «*per ciascuna disciplina deve essere prodotta singola domanda documentata e inviata con singola raccomandata o singola PEC*» (art. 3, comma 4, del bando).

Ad ogni buon conto, anche a voler sorvolare (seppur non si veda come) su tale profilo, **la Prof.ssa Liuzzi ha in ogni caso manifestamente conseguito un punteggio sovrastimato**, in quanto le sono stati illegittimamente attribuiti (v. **doc. 15 e doc. 9, pag. 4**):

- 3,00 punti per le “*pubblicazioni*” sebbene dei n. 7 libri dichiarati - peraltro tutti asseritamente editi tra giugno e ottobre 2014 (...) - non vi sia alcun riscontro sul *web* e la ricerca per ISBN non abbia prodotto alcun risultato (**doc. 16**);
- 36,00 punti per “*ruoli da protagonista in Teatri di tradizione e teatri esteri*”, quando invece dei titoli indicati solo n. 5 afferiscono ad esibizioni in Teatri di tradizione (presso il Teatro Politeama di Lecce, il Teatro Municipale di Piacenza, il Teatro Petruzzelli di Bari ed il Teatro Dante Alighieri di Ravenna) e n. 2 in Teatri esteri peraltro sconosciuti (Teatro Comunale Uleinj del Montenegro e Teatro Bylis – Fier in Albania), mentre le restanti sono state espletate in chiese, cattedrali o semplici sale; pertanto, nella migliore delle ipotesi, e cioè conseguendo il massimale (pari a 2,00 punti ad evento) per ciascun titolo, la candidata avrebbe potuto conseguire 14,00 punti, ossia ben 22,00 in meno (!!!) di quelli riconosciuti in graduatoria;
- 12,00 punti per “*recital solistici*”, sebbene la domanda sia completamente priva di tale tipologia di titoli;
- 3,00 punti per i “*concorsi*”, per aver dichiarato il primo posto assoluto asseritamente conseguito in n. 4 concorsi – peraltro sconosciuti o quantomeno di scarso rilievo (c.d. “*parrocchiali*”) – di cui però sul *web* (e nella documentazione prodotta con la domanda) non c’è traccia;
- quanto ai “*titoli di servizio*”, 5,30 punti dei 17,00 punti assegnati per insegnamenti relativi alla disciplina “*COTP/06 – Teoria, Ritmica e Percezione Musicale*”, diversa e neppure affine (v. sul punto il III motivo di impugnazione) a quella oggetto della graduatoria (“*CODI/23 – Canto*”). Per tale categoria di titoli la Commissione ha operato un rimando (**doc. 6**) alla menzionata nota ministeriale prot. n. 3154 del 09/06/2011 (**doc. 13**) che, in caso di servizio di insegnamento prestato per una disciplina diversa da quella cui si riferisce la graduatoria, prevede il punteggio di 1,80 punti (a servizio, laddove pari o superiore a 180 giorni) ovvero di 0,30 punti (per ogni contratto di almeno 30 ore ovvero per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni). Ne deriva che alla candidata avrebbero potuto al massimo essere riconosciuti 11,70 punti (anziché 17,00 effettivamente attribuiti):
 - a.a. 2014/2015, dal 31/01/2015 al 31/10/2015, punti 1,80;
 - a.a. 2015/2016, dal 25/01/2016 al 05/04/2016, punti 0,60;

- a.a. 2016/2017, insegnamento in due differenti Conservatori in periodi differenti, dal 19/02/2016 al 14/01/2017 e dal 16/01/2017 al 31/10/2017, punti 1,80;
- a.a. 2017/2018, dall'01/11/2017 al 31/10/2018, punti 1,80;
- a.a. 2018/2019, insegnamento in due differenti Conservatori in periodi differenti, dal 01/11/2018 al 23/01/2019 e dal 23/01/2019 al 31/10/2019, punti 1,80;
- a.a. 2019/2020, insegnamento in tre differenti Conservatori in periodi differenti, dall'01/11/2019 al 24/02/2020, dal 24/02/2020 al 27/02/2020 e dal 27/02/2020 al 31/10/2020, punti 1,80;
- a.a. 2020/2021, insegnamento in due differenti Conservatori in periodi differenti, dal 01/11/2020 al 25/02/2021 e dal 25/02/2021 al 31/10/2021, punti 1,80;
- a.a. 2021/2022, dal 01/11/2021 a "tutt'oggi", e cioè alla data di inoltro della domanda (30/11/2021), punti 0,30.

Pertanto, la candidata avrebbe dovuto essere esclusa ovvero comunque collocata in una posizione molto più bassa in graduatoria. Insomma, comunque la si veda, l'illegittimità della valutazione intercorsa è eclatante e, di conseguenza, la posizione andrà riesaminata.

§§

Alla **Prof.ssa Filomena Fittipaldi** – collocata in quinta posizione e contrattualizzata proprio sulla scorta dell'impugnata graduatoria – sono stati indebitamente riconosciuti (**v. doc. 17 e doc. 9, pag. 5**):

- n. 21,00 punti per 6 saggi (per cui la Commissione ha stabilito la "forchetta" del punteggio attribuibile tra un minimo di 0,5 ad un massimo di 5,00 punti) e ciò nonostante gli stessi fossero stati pubblicati tutti nell'anno 2019 ed **autoprodotti con servizio reperito su internet** e, dunque, in spregio a quanto previsto dalla nota ministeriale n. 3154 del 09/06/2011 (**doc. 13**), secondo cui *«in relazione ai punti 3 e 4 si evidenzia che sono escluse dalla valutazione le pubblicazioni proposte dagli stessi autori, anche a servizi internet a pagamento, pure se in possesso di codice ISBN, che non prevedano scelte editoriali da parte di redazioni e/o comitati scientifici qualificati»*;
- n. 3,00 punti per "seminari e master" addirittura non dichiarati in domanda.

A tali evidenze, pare opportuno aggiungere la "particolarità" dei punteggi attribuiti per (presunti) ruoli da protagonista *«in Fondazioni italiane ed in importanti Teatri esteri»* (23,00), *«in Teatri di tradizione e teatri esteri»* (10,00) e per *«recital solistici»* (10,00), a fronte di attività concertistica svolta prevalentemente non in tali "luoghi" ed in tale "veste".

In via esemplificativa e non esaustiva, vero è che la Prof.ssa Fittipaldi ha cantato presso il Teatro Filarmonico di Verona (attività n. 2), tuttavia lo ha fatto per una Associazione Onlus e non per la Fondazione Lirica; ed ancora, le opere di cui alle attività nn. 9-10 e 17 attengono a saggi scolastici svolti in Accademie private, certamente non valutabili come se fosse un Teatro a scritturare l'artista; si può proseguire specificando come i recital solistici siano afferenti a esibizioni in chiese ovvero, comunque, svolte in piccole cittadine, etc.

Ne deriva che il profilo della candidata dovrà essere oggetto di riesame poiché le sono stati indebitamente riconosciuti (quantomeno, se non di più) 24,00 punti non dovuti, con la conseguenza che punteggio complessivo andrebbe riparametrato in 50,50 punti (in luogo dei 74,50 attribuiti).

§§

Al **Prof. Raffaele Abete** – collocato in settima posizione e contrattualizzato sulla scorta dell'impugnata graduatoria – sono stati indebitamente riconosciuti (v. **doc. 18 e doc. 9, pag. 6**) n. 5,00 punti per "*recital solistici*" di cui, invero, non vi è traccia in domanda, risultando esclusivamente due esibizioni svolte insieme ad altri e, quindi, non in veste di solista.

Anche il profilo del Prof. Abete dovrà quindi essere oggetto di riesame ed il punteggio complessivo dovrà essere riparametrato in 68,10 punti (in luogo dei 73,10 riconosciuti).

§§

La **Prof.ssa Rachele Stanisci** – collocata in ottava posizione e contrattualizzata sulla scorta dell'impugnata graduatoria – invero parrebbe aver presentato la propria domanda in modalità difformi da quanto previsto dall'art. 4 del bando.

Difatti, sia con riferimento all'allegato 4/1 (*curriculum vitae*) che rispetto all'allegato 4/5 (attività concertistica), la candidata non ha inserito i relativi dati in seno ai menzionati modelli di autocertificazione predisposti dall'Amministrazione ed allegati al bando medesimo – che, peraltro, a norma dell'art. 15, comma 1, dell'avviso di indizione della procedura costituiscono parte integrante del bando stesso – bensì riportato esclusivamente la dicitura "*vedi curriculum allegato*" (nel primo caso) e "*vedi elenco allegato*" (nel secondo), per poi allegare alla domanda i relativi documenti, redatti su carta libera ovvero comunque non utilizzando i modelli previsti per la procedura (v. **doc. 19**).

Insomma, una pratica concretamente difforme dalle prescrizioni del bando, che potrebbe essere ritenuta impattante in termini di ammissione alla procedura, anche considerando che sui "fogli" su cui la candidata ha riportato il CV e le attività svolte non risulta apposta e sottoscritta la

dichiarazione di autenticità con connessa assunzione di responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000.

§§

Al **Prof. Luciano Ganci** – collocato in nona posizione – sono stati indebitamente riconosciuti (**v. doc. 20 e doc. 9, pag. 7**) 4,00 punti per presunti “*recital solistici*”, quando invero la valutazione delle esibizioni dichiarate in domanda parrebbe essere stata già ricompresa nel punteggio attribuito in virtù del ruolo “*da protagonista*” e “*secondario*”.

Il candidato ha indicato in domanda n. 30 titoli artistico-culturali e professionali, tutti relativi ad esibizioni dichiarate come di tipologia “*solista*”. A fronte di ciò, la Commissione ha attribuito n. 45,00 punti per “*ruoli da protagonista in Fondazioni italiane ed importanti Teatri esteri*”, n. 8,00 punti per “*ruoli da protagonista in Teatri di tradizione e Teatri esteri*”, n. 2,00 punti per “*ruoli secondari in Fondazioni italiane ed importanti Teatri esteri*” e n. 4,00 punti per “*recital solistici*”. La valutazione operata – assolutamente non intellegibile e, già per questo, illegittima – appare comunque viziata dal momento che sembra che alcuni titoli siano stati valutati due volte e, cioè, come “*recital solistici*” e come ruoli “*da protagonista*” e “*secondari*”.

Sicché, la valutazione del candidato dovrà essere oggetto a riesame giacché il punteggio candidato appare sovrastimato di (almeno) 4,00 punti.

§§

Alla **Prof.ssa Francesca Daniela Schillaci** – decima in graduatoria – sono stati indebitamente attribuiti (**v. doc. 21 e doc. 9, pag. 8**):

- a)** 6,00 punti per i titoli di studio anziché 4,50 punti, risultando chiaramente sovrastimato il punteggio attribuito in relazione al Diploma di vecchio ordinamento in “*Pianoforte*” in quanto disciplina non attinente all’insegnamento di cui alla graduatoria (v. di seguito);
- b)** 1,00 punto per un presunto “*recital solistico*” invero neppure dichiarato in domanda.

Quanto alla contestazione **sub. a)**, va rilevato che l’errore “denunciato” dal ricorrente è identico a quello ammesso dall’Amministrazione in relazione al profilo della Prof.ssa Di Bari a seguito del ricorso avanzato dal candidato Prof. Meoni (già menzionato in fatto e che ha condotto all’ultima rettifica in autotutela, v. **doc. 3**).

Insomma, la Commissione ha attribuito alla Prof.ssa Schillaci n. 6,00 punti per i titoli di studio anziché 4,50 punti come sarebbe stato corretto fare.

A riprova di ciò, si consideri che la Prof.ssa Schillaci ha dichiarato in domanda:

- Diploma di vecchio ordinamento in “*Canto*” conseguito in data 23/09/2002;

- Diploma di vecchio ordinamento "Pianoforte" conseguito in data 07/10/2017.

In ossequio all'art. 6, comma 3, dell'avviso di indizione della procedura (**doc. 4**) ed alla nota ministeriale n. 3154 del 09/06/2011 (**doc. 13**), la Commissione avrebbe dunque dovuto attribuire 3,00 punti per il Diploma di vecchio ordinamento affine alla graduatoria (Canto) e 1,50 punti (e non 3,00) per l'altro titolo.

La menzionata nota ministeriale prevede infatti l'attribuzione di n. 1,50 punti per *"ogni altro Diploma del precedente ordinamento o Diploma Accademico di I e II livello di Conservatorio, di Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statale o legalmente riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da Istituzioni di pari livello della Comunità Europea"*, facendo rientrare in tale previsione eventuali titoli dichiarati in via ulteriore rispetto a quello principale ovvero quelli afferenti a discipline non corrispondenti né affini all'insegnamento di cui alla graduatoria.

La circostanza, come si è detto, è stata confermata dallo stesso Conservatorio resistente in relazione alla Prof.ssa Di Bari («*verificato che nella domanda la candidata ha dichiarato di avere un Diploma di vecchio ordinamento e un Diploma di II livello, quindi i punti da attribuire correttamente risultano 4,50, ossia 3,00 per il Diploma di vecchio ordinamento e 1,50 per il secondo titolo di studio*», v. **doc. 3**). Pertanto, trattandosi di situazioni analoghe, la censura spiegata dal Prof. Meoni rispetto alla valutazione dei titoli della Prof.ssa Di Bari, "accolta" dal Conservatorio proprio con l'ultimo "aggiornamento" della graduatoria in parola, non può che cogliere nel segno anche rispetto alla Prof.ssa Schillaci. La circostanza, laddove servisse, è indirettamente confermata anche dalla valutazione effettuata dalla Commissione con riferimento alle domande dei candidati Filomena Fittipaldi e Raffaele Abete, a cui sono stati attribuiti 4,50 punti.

Il punteggio della candidata risulta quindi sovrastimato di 2,50 punti (o quantomeno di 1,50 punti con riferimento ai soli titoli di studio) e va dunque riparametrato in 68,50 (ovvero, perlomeno, in 69,50) in luogo dei 71,00 attribuiti.

Ciò detto, pare opportuno altresì segnalare come anche la candidata in parola (**v. doc. 21**) abbia omesso di sottoscrivere la prima pagina dell'allegato 1/2 (dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali di ammissione), a dir poco fondamentale. Sicché, così come per il Prof. Ganci, parrebbe addirittura potersi rilevare il mancato rispetto di quanto fissato dall'art. 4 del bando circostanza che avrebbe dovuto determinare l'esclusione dalla procedura anche di tale candidata.

§§

Il **Prof. Francesco Landolfi** – collocato in undicesima posizione – parrebbe aver presentato la propria domanda (**doc. 22**) in modalità difformi da quanto previsto dall'art. 4 del bando.

Questi, così come la candidata Stanisci, ha riportato una dicitura di mero rinvio in seno all'allegato 4/1 (*curriculum vitae*), dunque allegando tale documentazione non attraverso il modello predisposto dall'Amministrazione.

Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere "superabile" tale circostanza, pare legittimo rimanere perplessi con riferimento al punteggio conseguito rispetto ai titoli artistici e professionali, ossia 33,00 punti per «*ruoli da protagonista in Fondazioni italiane ed in importanti teatri esteri*» e 22,50 punti per «*ruoli da protagonista in Teatri di tradizione e teatri esteri*» (v. **doc. 9, pag. 9**). Ed infatti, dall'elenco prodotto dal candidato (**doc. 22**), le esibizioni svolte in teatri di tradizione (nn. 27 e 28) appaiono limitate, parzialmente coincidenti con quelle relative alle Fondazioni italiane (nn. 1, 8, 9, 11, 14, 15, 23, 24, 27 e 28) – circostanza che potrebbe aver determinato un'erronea "duplicazione" del punteggio assegnato - e comunque residuali rispetto ad un'attività concertistica in gran parte esercitata in teatri esteri minori.

III MOTIVO – Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 L. 241/1990 e, in generale, dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. - Illegittimità di ogni provvedimento adottato dalla Commissione valutatrice ragione dell'illegittima composizione della stessa in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 2, dell'avviso pubblico prot. n. 6531 del 04/11/2021 di indizione della procedura.

In via meramente subordinata e per mero tuziorismo difensivo, nel caso in cui i precedenti motivi aggiunti non venissero accolti (seppur non si veda come) occorre altresì evidenziare l'illegittima composizione della Commissione valutatrice.

L'art. 5, comma 2, del bando sancisce che la Commissione debba essere formata «*dal Direttore o suo delegato, da docenti di ruolo della materia e, in assenza di questi, in via prioritaria da commissari esterni di ruolo in servizio presso altri Istituti Afam della stessa disciplina o da docenti interni di ruolo di materia affine di comprovata esperienza e professionalità*» (v. **doc. 4, pag. 5**).

La previsione, vien da sé, è diretta a consentire una valutazione delle candidature da parte di una Commissione che abbia al suo interno soggetti competenti in relazione alla disciplina oggetto della procedura. Di conseguenza, per valutare le domande relative a "CODI/23 – Canto" il Conservatorio avrebbe dovuto nominare docenti titolari di tale insegnamento, ovvero, solo in

comprovata assenza di questi, docenti - prioritariamente esterni ovvero, in via ulteriormente subordinata, interni - comunque titolari di disciplina "affine".

Nel caso di specie la Commissione è risultata composta (**doc. 6**):

- dal Prof. Felice Cavaliere, in qualità di Direttore del Conservatorio resistente;
- dalla Prof.ssa Irma Irene Tortora, docente di ruolo di "CODI/23 - Canto" presso il Conservatorio "G. Martucci" di Salerno, dunque presso un'Istituzione diversa dal resistente;
- dal Prof. Gerardo Spinelli, docente di ruolo di "CORS/01 - Teoria e Tecnica dell'interpretazione scenica" presso il Conservatorio resistente.

Tuttavia, la presenza in Commissione del Prof. Gerardo Spinelli è stata disposta in violazione del bando poiché egli è titolare di una disciplina d'insegnamento diversa - e neppure affine - al settore disciplinare oggetto della procedura.

La **diversità** e la **mancata affinità** tra le due discipline appare pacifica.

Ed infatti, avendo riguardo alle declaratorie dei settori disciplinari fissate dal MUR con D.M. n. 90/2009 (**doc. 23**):

- il settore artistico disciplinare "CODI/23 - Canto" (oggetto della graduatoria impugnata) risulta parte integrante dell'Area "discipline interpretative" e concerne *«l'acquisizione delle abilità tecniche e delle competenze musicali, culturali e interpretative relative al canto, necessarie per affrontare, con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive, i diversi repertori delle varie epoche fino ai nostri giorni. Si approfondiscono anche quegli aspetti esecutivi ed interpretativi relativi al teatro musicale e all'attività concertistica solistica e d'insieme. Al fine di una completa formazione del cantante sono altresì comprese nel settore discipline che si riferiscono alla storia del canto, conoscenze metodologiche riferite alla didattica dello stesso e conoscenze di base della fisiologia dell'apparato vocale e delle componenti psicologiche che contribuiscono alla formazione del suono. È previsto inoltre l'approfondimento della trattatistica relativa, del repertorio con riferimento a singoli periodi storici e delle metodologie riferite all'improvvisazione»;*
- diversamente, il settore artistico disciplinare "CORS/01 - Teoria e Tecnica dell'interpretazione scenica" (di cui è titolare il Prof. Spinelli) attiene all'Area "discipline relative alla rappresentazione scenica musicale" e concerne *«le relazioni tra scena e musica e, in particolare, lo studio della recitazione, della dizione, della gestualità e degli aspetti concernenti la regia e i costumi, con particolare riferimento al teatro musicale e ad altre forme di spettacolo. Si approfondisce anche l'indagine concernente l'analisi del personaggio attraverso il metodo dell'interpretazione».*

Insomma, se già l'appartenenza ad "aree" differenti è idonea ad appalesare l'assenza di un rapporto di affinità, il contenuto delle richiamate declaratorie non lascia alcun dubbio.

Sicché, risultando illegittima in radice la composizione della Commissione per mancato rispetto del requisito fissato all'art. 5, comma 2, del bando, dovrà essere invalidato ogni atto/documento dalla stessa formalizzato (ivi compresa la graduatoria) con conseguente ordine all'Amministrazione di procedere al riesame dei candidati previa nomina di una nuova Commissione in aderenza a quanto stabilito dal bando.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La particolarità del caso che ci occupa ha indotto la scrivente difesa ad individuare quali controinteressati i quattro docenti che hanno conseguito l'incarico di insegnamento nell'a.a. in corso sulla scorta dell'impugnata graduatoria.

Ciò premesso, ritenendo che questo Ecc.mo Tribunale possa ritenere opportuno estendere il contraddittorio a tutti i candidati che sopravanzano in graduatoria il Prof. Iuliano, ovvero a tutti i soggetti idonei all'esito della procedura se non financo ai soggetti esclusi, in considerazione dell'abnorme numero di destinatari **si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.**

ISTANZA CAUTELARE

Nel caso di specie appaiono sussistere tutti i presupposti **per l'adozione di un idoneo ed urgente provvedimento cautelare**, consistente nell'ordinare al Conservatorio resistente di sospendere gli atti impugnati ai fini del riesame - da parte della Commissione valutatrice, se del caso in diversa composizione - delle domande dei candidati la cui valutazione è stata oggetto di contestazione con il presente ricorso.

Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, si richiama quanto sinora rappresentato.

In merito al *periculum in mora*, si rileva come dalla graduatoria in argomento siano allo stato concretamente discesi n. 4 incarichi di insegnamento a tempo determinato, già in corso, conferiti a docenti che precedono il ricorrente per pochissimi punti, nello specifico per soli 0,40 punti (il Prof. Meoni), 3,40 punti (la Prof.ssa Stanisci), 3,50 punti (il Prof. Abete) e 4,90 punti (la Prof.ssa Fittipaldi). Sicché, pare evidente come l'eventuale attesa della decisione di merito precluderà al ricorrente il soddisfacimento delle proprie legittime pretese, anche in considerazione dell'avviato

scorrimento della graduatoria *de qua*, nonché tenendo conto della possibilità e/o probabilità che altre Istituzioni AFAM attingano dalla stessa ai fini del reclutamento di docenti esterni.

D'altronde, è altrettanto chiara l'erroneità della graduatoria stilata e, di conseguenza, l'illegittima collocazione del Prof. Iuliano al tredicesimo posto, idonea a comprometterne in termini rilevanti le *chances* lavorative; laddove cristallizzata, tale collocazione impedirebbe al ricorrente di ottenere un contratto di insegnamento nell'anno accademico in corso e, con ogni probabilità, nell'intero triennio di validità della graduatoria.

Ciò è tanto più evidente ove si considerino i macroscopici errori di valutazione sin qui evidenziati, nonché l'intervenuta rettifica in autotutela della graduatoria da parte del Conservatorio, seppur con esclusivo riferimento al punteggio da attribuire alle candidate Prof.ssa Rachele Stanisci ed alla Prof.ssa Di Bari.

Trattasi di un danno grave ed irreparabile, non sanabile all'esito di un giudizio di merito che verosimilmente interverrà solo tra alcuni anni. Ci si riferisce, in particolare, al c.d. "danno curriculare", che discende dalla lesione del diritto del ricorrente di svolgere l'attività lavorativa che gli spetterebbe (il diritto alla mansione, di carattere personalissimo, riconducibile all'art. 2 Cost.) e, dunque, di concretizzare le proprie legittime aspirazioni lavorative.

È infatti lampante che una decisione differita nel tempo non potrà di certo porre rimedio alla lesione del diritto alla mansione che, *medio tempore*, sia stata perpetrata.

Nondimeno, in considerazione degli evidenti e plurimi profili di illegittimità evidenziati nell'odierno ricorso, **si ritiene che addivenire sollecitamente ad un riesame di tutte le "posizioni" oggetto di censura con l'odierno ricorso sia di interesse anche per l'Amministrazione** giacché – in caso contrario – all'esito del giudizio di merito il Conservatorio potrebbe essere costretto ad affrontare notevoli problematiche organizzative e gestionali e financo subire eventuali pretese risarcitorie, non solo da parte del Prof. Iuliano.

P.Q.M.

Si chiede, previa adozione di idonea misura cautelare:

- ***di accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, per l'effetto, di annullare i medesimi;***
- ***il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali e del contributo unificato.***

Ai sensi dell'art. 14 T.U. 30/05/2002 n. 115 si dichiara che il presente giudizio, vertendo in materia di pubblico impiego, è soggetto al pagamento di € 650,00.

In via istruttoria si offrono in comunicazione i seguenti documenti in copia:

1. Graduatoria nota prot. n. 1167 del 10/02/2022;
2. Graduatoria nota prot. n. 1325 del 15/02/2022;
3. Graduatoria nota prot. n. 2956 del 13/04/2022;
4. Avviso pubblico di indizione della procedura prot. n. 6531 del 04/11/2021;
5. Domanda Prof. Iuliano;
6. Verbale insediamento Commissione con griglia di valutazione;
7. Incarichi di insegnamento discesi dalla graduatoria a.a. 2021/2022;
8. Istanza di accesso agli atti del 22/04/2022;
9. Schede di valutazione candidati oggetto di contestazione;
10. Scheda di valutazione Prof. Iuliano;
11. Domanda candidato Capitanucci;
12. Domanda candidato Gramegna;
13. Nota MIUR n. prot. 3154 del 09/06/2011;
14. Nota Conservatorio su modalità di presentazione domanda candidata Liuzzi;
15. Domande candidata Liuzzi;
16. Ricerca ISBN Liuzzi;
17. Domanda candidata Fittipaldi;
18. Domanda candidato Abete;
19. Domanda candidata Stanisci;
20. Domanda candidato Ganci;
21. Domanda candidata Schillaci;
22. Domanda candidato Landolfi;
23. D.M. MIUR n. 90/2009 declaratorie settori disciplinari Conservatori.

Roma, 09/06/2022

Avv. Giuseppe Leotta